



PROVINCIA DI FERRARA
SETTORE AMBIENTE E AGRICOLTURA

Cod. 16.12.1

Fasc. n. 2014/2

Atto monocratico n. 300 del 24/01/2015

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/2004. Società **Petroltecnica S.p.A.** di Coriano (RN).

Prima modifica non sostanziale dell'AIA n. 2158 del 09/04/2014 per l'esercizio dell'installazione polifunzionale di trattamento (R5/R12/D8/D9/D13/D14) e di stoccaggio (R13/D15) di rifiuti non pericolosi e pericolosi (Punti 5.3 b), 5.1 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in Comune di Ostellato (FE), località San Giovanni, via Brunelleschi 16.

C. Isonzo, 105/A - 44121 FERRARA - Tel. 0532/299552 - Fax 0532/299553 - PEC: provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it

<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386



I L D I R I G E N T E

- Richiamata la nota del 30/09/2014, P.G. n. 67465, con la quale questa Amministrazione ha ritenuto conforme a quanto prescritto punti 2, 3, 4 e 5 del Paragrafo C.3 dell'AIA n. 2158 del 09/04/2014 la documentazione presentata dalla Società Petroltecnica S.p.A. in data 24/09/2014, assunta al P.G. di questa Amministrazione con n. 66766 del 26/09/2014;
- Vista la nota del 08/10/2014 della Società Petroltecnica S.p.A. con la quale, ai sensi dell'art. 29-decies comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ha comunicato l'attuazione dell'AIA n. 2158 del 09/04/2014, assunta al P.G. della Provincia di Ferrara in data 10/10/2014 con n. 70222;
- Vista la nota del 19/11/2014 della Società Petroltecnica S.p.A. con la quale ha inviato chiarimenti in merito ai parametri da ricercare e alle metodiche di analisi dei campioni dei rifiuti in ingresso agli impianti di bioremediation (R5/D8) al fine di meglio definire i criteri di omologa in accettazione di tali rifiuti, assunta al P.G. della Provincia di Ferrara in data 20/11/2014 con n. 81867;
- Vista la nota del 25/11/2014, PGFE/2014/7516, di ARPA - Sezione di Ferrara con la quale ha accolto temporaneamente le proposte della Società Petroltecnica S.p.A. indicate nella nota del 19/11/2014, riservandosi di modificare le metodiche alla luce della revisione della rete laboratoristica di ARPA Emilia-Romagna, assunta al P.G. della Provincia di Ferrara in data 26/11/2014 con n. 83202;
- Vista la comunicazione del 25/11/2014 di modifica non sostanziale di AIA della Società Petroltecnica S.p.A. in qualità di Gestore dell'installazione polifunzionale di trattamento (R5/R12/D8/D9/D13/D14) e di stoccaggio (R13/D15) di rifiuti non pericolosi e pericolosi (Punti 5.3 b), 5.1 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in Comune di Ostellato (FE), località San Giovanni, via Brunelleschi 16, trasmessa dal Portale Regionale IPPC con nota Prot. n. 613650 del 25/11/2014 e assunta al P.G. di questa Amministrazione con n. 83137 del 25/11/2014, intesa ad ottenere la modifica delle operazioni preliminari di selezione e cernita prima della bioremediation;
- Vista la nota del 28/11/2014 della Società Petroltecnica S.p.A. con la quale ha richiesto l'interpretazione in merito all'operazione di miscelazione in deroga all'articolo 187 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., assunta al P.G. della Provincia di Ferrara in data 04/12/2014 con n. 85512;
- Vista la nota del 05/12/2014, Prot. 17316, dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie con la quale comunica che la richiesta di modifica non sostanziale del 25/11/2014 del Gestore non è inserita all'interno del Procedimento Unico (D.P.R. 160/2010 e s.m.i.), assunta al P.G. di questa Amministrazione in data 09/12/2014 con n. 86268;
- Vista la nota del 10/12/2014, P.G. n. 86644, con la quale questa Amministrazione ha richiesto il versamento dell'imposta per il bollo elettronico per la succitata comunicazione del 25/11/2014 di modifica non sostanziale di AIA;
- Vista la nota del 10/12/2014, P.G. n. 86647, con la quale questa Amministrazione ha richiesto i pareri di competenza per la succitata comunicazione del 25/11/2014 di modifica non sostanziale di AIA.

- Vista la nota del 07/01/2015, Prot. 95, dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie che esprime nulla osta in merito l'istanza in oggetto, assunta al P.G. di questa Amministrazione in data 07/01/2015 con n. 262;
- Vista la nota del 13/01/2015, PGFE/2015/157, di ARPA - Sezione di Ferrara con la quale esprime parere favorevole con prescrizioni in merito l'istanza in oggetto, assunta al P.G. di questa Amministrazione in data 14/01/2015 con n. 1710;
- Richiamato l'atto della Provincia di Ferrara n. 2158 del 09/04/2014 di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'installazione in oggetto.
- Richiamata la nota del 07/10/2014, P.G. n. 69041, con la quale questa Amministrazione ha accettato le appendici 3 e 4 alla polizza fideiussoria assicurativa n. 1823776 emesse a favore della Provincia di Ferrara come prescritto dall'AIA n. 2158 del 09/04/2014, inviata dalla Società Petroltecnica S.p.A. in data 01/10/2014 e assunta agli atti di questa Amministrazione con P.G. n. 68547 del 03/10/2014;
- Valutato di poter accogliere la modifica come non sostanziale e di recepirla nel presente atto, aggiornando il succitato atto di AIA n. 2158 del 09/04/2014 alle richieste del Gestore;
- Visto il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. "*Norme in materia ambientale*" e in particolare il Titolo III-Bis della Parte Seconda "*L'Autorizzazione Integrata Ambientale*";
- Vista la L.R. n. 21/2004 "*Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*", che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- Vista la D.G.R. n. 497/2012 "*Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico SUAP e procedimento AIA (IPPC) e le modalità di gestione telematica*";
- Vista la Sesta Circolare IPPC della Regione Emilia-Romagna, PG 2013/0016882 del 22/01/2013, "*Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento – atto di indirizzo e coordinamento per la gestione dei rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) e nuovo schema di AIA*";
- Vista la D.G.R. n. 286/2005, "*Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne*";
- Vista la D.G.R. n. 1860/2006, "*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della delibera di Giunta Regionale n. 286/2005*";
- Visto il D.M. del 24/04/2008 "*Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/05*";
- Viste le D.G.R. n. 667/2005 "*Individuazione delle modalità di determinazione da parte delle Province degli anticipi delle spese istruttorie per il rilascio dell'AIA*", n. 1913/2008 "*Integrazione ed adeguamento ai sensi dell'art. 9 del D.M. 24/04/08*", n. 155/2009 e n. 812/2009 "*Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/05*";
- Premesso che il Gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente anche nel caso in cui non siano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni della presente autorizzazione;
- Ritenuto, pertanto, sulla base dell'istruttoria effettuata che si debba dar luogo all'aggiornamento dell'AIA in merito alle modifiche non sostanziali di AIA del 25/11/2014 e in merito alle note del Gestore del 24/09/2014, del 19/11/2014 e del 28/11/2014, con i limiti e le prescrizioni riportate nel presente atto;

- Ritenuto in particolare che i parametri per l'analisi iniziale dei rifiuti sottoposti a trattamento di bioremediation (R5/D8) o a trattamento inerti (R5), proposti con nota del 24/09/2014 e modificati con nota del 19/11/2014, siano da integrare secondo quanto disposto dall'AIA n. 2158 del 09/04/2014;
- Preso atto che in data 11/04/2014 è divenuto efficace il D.Lgs. n. 46/2014 il quale apporta modifiche alla normativa AIA, tra cui la proroga *ex lege* delle scadenze delle AIA in vigore alla data del 11/04/2014, l'inserimento del monitoraggio del suolo e delle acque sotterranee per gli impianti IPPC e la modifica delle categorie IPPC inerenti la gestione dei rifiuti;
- Dato atto che l'AIA n. 2158 del 09/04/2014 rilasciata alla Società Petroltecnica S.p.A. per l'esercizio dell'installazione in oggetto scade il 31/03/2020 e pertanto risulta in vigore alla data del 11/04/2014;
- Ritenuto pertanto che la Società Petroltecnica S.p.A. sia tenuta ad adeguarsi alla nuova normativa AIA secondo quanto disposto nel presente atto;
- Visto che la Società Petroltecnica S.p.A. ha provveduto in data 21/11/2014 al versamento di euro 500,00 per le spese istruttorie del presente atto come richiesto dal D.M. 24/04/2008 "*Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/05*", e dalle D.G.R. n. 1913/2008, n. 155/2009 e n. 812/2009 di integrazione, adeguamento e modifica ai sensi dell'art. 9 dello stesso D.M.;
- Visto che la Società Petroltecnica S.p.A. ha provveduto in data 17/12/2014 al versamento dell'imposta per il bollo elettronico, assunta al P.G. di questa Amministrazione in data 22/12/2014 con n. 89333;
- Dato atto che è fatto divieto contravvenire a quanto disposto dal presente atto e modificare l'installazione senza preventivo assenso dell'Autorità Competente, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 29-nonies comma 1 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Dato atto che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Ferrara, con sede in Ferrara, Corso Isonzo 105/A, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Settore Ambiente e Agricoltura ing. Paola Magri;
- Dato atto che le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "*Documento Privacy*" di cui l'interessato può prendere visione presso la segreteria del Settore Ambiente e Agricoltura della Provincia di Ferrara e nel sito internet dell'Ente www.provincia.fe.it;
- Richiamato l'articolo 34, del Regolamento per la disciplina dell'accesso, della pubblicità degli atti e della partecipazione al procedimento amministrativo ai sensi della legge n. 241/90, di cui alla D.C.P. nn. 55/42502 del 09/06/2010, così come modificato dalla D.C.P. nn. 49/35582 del 25/05/2011;
- Richiamate le delibere di C.P. nn. 55/42502 del 09/06/2010 e di G.P. nn. 208/54832 del 29/06/2010, esecutive a norma di legge, con le quali è individuato il Dirigente del Settore Ambiente e Agricoltura quale Responsabile del procedimento amministrativo in oggetto;
- Richiamato l'atto della Presidente n. 21 del 04/02/2014, integrato con atto n. 63 del 12/06/2014, che conferisce all'Ing. Paola Magri l'incarico dirigenziale di responsabilità del Settore Ambiente e Agricoltura;
- Richiamato l'atto del Dirigente del Settore Ambiente e Agricoltura n. 530 del 31/01/2014, prorogato con atti n. 4610 del 11/07/2014 e n. 7868 del 30/12/2014, che conferisce alla Dott.ssa Gabriella Dugoni l'incarico direzionale di responsabile della P.O. Sviluppo Sostenibile, con responsabilità tutte le attività e del procedimento amministrativo in materia di AIA.

D I S P O N E

di **modificare l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2158 del 09/04/2014**, rilasciata ai sensi dell'art 10 della LR 21/2004 **alla Società Petroltecnica S.p.A.**, C.F. e P. IVA. 01508280409, con sede legale in Comune di Coriano (RN), Località Cerasolo Ausa, Via Rovereta 32, in qualità di **Gestore per l'esercizio dell'impianto polifunzionale di trattamento (R5/R12/D8/D9/D13/D14) e di stoccaggio (R13/D15) di rifiuti non pericolosi e pericolosi** (Punti 5.3 b), 5.1 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in Comune di Ostellato (FE), località San Giovanni, via Brunelleschi 16, come sotto indicato:

- a) **di sostituire i punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17** della parte amministrativa dell'atto di AIA n. 2158 del 09/04/2014 con i seguenti punti:
3. Il Gestore, ai sensi della D.G.R. n. 1991/2003, è tenuto a **prorogare la garanzia finanziaria prestata** a favore di questa Amministrazione per l'atto di AIA P.G. n. 48201 del 30/05/2008 e s.m.i. secondo quanto riportato **alle lettere a), b) e c) del Paragrafo B.2 dell'Allegato Tecnico "Condizioni dell'AIA"**.
 4. Il Gestore, ai sensi della D.G.R. n. 1991/2003, è tenuto a **adeguare la garanzia finanziaria prestata** a favore di questa Amministrazione per gli atti sostituiti dell'atto di AIA n. 2158 del 09/04/2014 e s.m.i., secondo quanto riportato **alle lettere e), f) e g) del Paragrafo B.2 dell'Allegato Tecnico "Condizioni dell'AIA"**.
 5. Dalla **data di comunicazione di accettazione delle garanzie finanziarie** di cui **alla lettera e) del Paragrafo B.2 dell'Allegato Tecnico "Condizioni dell'AIA"**, il presente provvedimento **revoca e sostituisce** le seguenti autorizzazioni già di titolarità della Società in oggetto:

Settore Interessato	Autorità che ha rilasciato l'autorizzazione	Numero di autorizzazione	Note
		Data di emissione	
AIA	Provincia di Ferrara	48201	Atto di Autorizzazione Integrata Ambientale
		30/05/2008	
AIA	Provincia di Ferrara	99666	Atto di Voltura dell'AIA
		25/11/2008	
AIA	Provincia di Ferrara	35487	Atto di prima modifica non sostanziale dell'AIA
		20/04/2010	
AIA	Provincia di Ferrara	104865	Atto di seconda modifica non sostanziale dell'AIA
		30/12/2010	
AIA	Provincia di Ferrara	55985	Atto di terza modifica non sostanziale dell'AIA
		05/07/2011	

6. Sino alla data di comunicazione di accettazione delle garanzie finanziarie di cui alla lettera e) del Paragrafo B.2 dell'Allegato Tecnico "**Condizioni dell'AIA**", è fatto salvo quanto disposto delle autorizzazioni riportate al precedente Punto 5 e l'installazione dovrà essere condotta nel rispetto dei limiti e delle condizioni e prescrizioni ivi contenute.
7. Dalla data della comunicazione di accettazione delle garanzie finanziarie di cui alla lettera e) del Paragrafo B.2 dell'Allegato Tecnico "**Condizioni dell'AIA**", gli impianti di trattamento e stoccaggio di rifiuti dovranno essere condotti nel rispetto dei limiti e delle disposizioni del Capitolo D dell'Allegato Tecnico "**Condizioni dell'AIA**".
8. Il Gestore, ai sensi della D.G.R. n. 1991/2003, è tenuto a **prorogare la garanzia finanziaria prestata** a favore di questa Amministrazione per l'atto di AIA n. 2158 del 09/04/2014 e s.m.i. secondo quanto riportato alle lettere i), j) e k) del Paragrafo B.2 dell'Allegato Tecnico "**Condizioni dell'AIA**".
9. Ai sensi dell'articolo 29-sexies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore, se necessario, deve **prestare le relative garanzie finanziarie** a favore di questa Amministrazione secondo quanto riportato alla lettera m) del Paragrafo B.2 dell'Allegato Tecnico "**Condizioni dell'AIA**".
10. Il Gestore deve **rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e tutte le disposizioni non regolamentate nel presente atto**, pena applicazione della relativa normativa sanzionatoria di settore.
11. Il Gestore deve **preventivamente comunicare all'Autorità Competente le modifiche progettate dell'installazione** secondo la procedura disposta dalla D.G.R. n. 497/2012. Tali modifiche saranno valutate ai sensi dell'Articolo 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
12. Nel caso in cui intervengano **variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione**, il vecchio Gestore e il nuovo Gestore ne danno comunicazione, entro 30 giorni, alla Provincia di Ferrara anche nelle forme dell'autocertificazione.
13. Le **attività di controllo programmato** relative alla presente AIA **sono svolte da ARPA**, ai sensi dell'articolo 12 comma 2 della L.R. 21/2004, **e le relative spese** occorrenti per le attività di controllo programmato, previste nel piano di monitoraggio dell'impianto, **sono a carico del Gestore** come previsto dal DM 24/04/2008 "*Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/05*" e dalle D.G.R. n. 1913/2008, n. 155/2009 e n. 812/2009 di integrazione, adeguamento e modifica ai sensi dell'articolo 9 dello stesso D.M.
14. Il presente provvedimento è soggetto a **riesame**, disposto sull'installazione nel suo complesso, **entro 4 anni dalla data di pubblicazione** nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle **conclusioni sulle BAT** (riferite all'attività principale dell'installazione).
15. Il presente provvedimento è inoltre soggetto a **riesame**, disposto sull'installazione nel suo complesso, quando sono **trascorsi 12 anni dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione**. A tal fine il Gestore, ai sensi dell'articolo 29-octies comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., deve inviare alla Autorità Competente, **entro il 31/03/2026**, una domanda di riesame corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-

ter comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.: fino alla pronuncia in merito al riesame dell'Autorità Competente, il Gestore continua l'attività sulla base della presente AIA.

16. In caso di mancata presentazione della domanda di riesame di AIA, di cui al precedente punto 15, questa continuerà a produrre effetti per le sole procedure previste **dal Paragrafo D.2.13 “Gestione fine vita dell'impianto” riportate nell'Allegato Tecnico “Condizioni dell'AIA” del presente atto** della presente autorizzazione fino al loro completamento.

17. Il presente provvedimento è altresì soggetto a **riesame** con le modalità e nei casi previsti dell'articolo 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

b) **di sostituire il Paragrafo B.2** dell'allegato tecnico dell'atto di AIA n. 2158 del 09/04/2014 con la seguente Paragrafo B.2:

B.2 GARANZIE FINANZIARIE

a) Il Gestore dovrà **prorogare al 30/09/2014 la garanzia finanziaria prestata** a favore di questa Amministrazione per l'atto di AIA P.G. n. 48201 del 30/05/2008 e s.m.i. In particolare il Gestore dovrà prestare, **entro il termine massimo del 30/06/2014**, pena immediata cessazione dell'attività di trattamento e stoccaggio di rifiuti in caso di inadempienza, la proroga della **Polizza fideiussoria assicurativa n. 1823776 e successive appendici, rilasciate dalla Società Coface Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.**, prestata a favore della Provincia di Ferrara per un importo pari a **euro 2.724.600,00 (duemilionesettecento ventiquattromilaseicento/00)**.

b) La garanzia finanziaria di cui alla precedente **lettera a)**, è da presentarsi secondo le modalità di cui alla D.G.R. n. 1991 del 13/10/2003, a scelta in una delle seguenti forme:

- versamento in numerario presso la tesoreria della Provincia,
- deposito di titoli di Stato presso la tesoreria della Provincia,
- prestazione di fideiussione irrevocabile alla Provincia rilasciata da istituto bancario o assicurativo.

c) Alla scadenza della proroga della garanzia finanziaria di cui alla precedente **lettera a)**, **essa dovrà rimanere valida per i successivi due anni**.

d) In caso di **utilizzo totale o parziale** da parte dell'Amministrazione Provinciale della garanzia finanziaria di cui alla precedente **lettera a)**, **tale garanzia dovrà essere ricostituita** a cura della Società autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata.

e) Il Gestore dovrà **adeguare al presente atto di AIA la garanzia finanziaria prestata** a favore di questa Amministrazione per gli atti sostituiti dal medesimo. In particolare il Gestore dovrà prestare, entro un **termine massimo del 30/09/2014**, pena revoca della presente autorizzazione in caso di inadempienza, una garanzia finanziaria per le operazioni di stoccaggio (R13/D15) e di trattamento (R5/D8/D9/R12/D13/D14) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, per un importo pari a **euro 1.785.000,00 (unmilionesettecentoottantacinquemila/00)**, così calcolata:

Attività di trattamento di rifiuti con bioremediation (R5)		
<i>Importi su cui calcolare la garanzia</i>		
Rifiuti Pericolosi	15,00	€/t
Rifiuti Non Pericolosi	12,00	€/t
<i>Capacità massima annua autorizzata</i>		
Rifiuti Pericolosi	15.000	t
Rifiuti Non Pericolosi	50.000	t
<i>Calcolo garanzia</i>		
Rifiuti Pericolosi	225.000,00	€
Rifiuti Non Pericolosi	600.000,00	€
Totale attività di trattamento di rifiuti con bioremediation (R5)	825.000,00	€
Attività di trattamento di rifiuti con bioremediation (D8)		
<i>Importi su cui calcolare la garanzia</i>		
Rifiuti Pericolosi	15,00	€/t
Rifiuti Non Pericolosi	12,00	€/t
<i>Capacità massima annua autorizzata</i>		
Rifiuti Pericolosi	5.000	t
Rifiuti Non Pericolosi	10.000	t
<i>Calcolo garanzia</i>		
Rifiuti Pericolosi (importo minimo D.G.R. 1991/2003)	100.000,00	€
Rifiuti Non Pericolosi	120.000,00	€
Totale attività di trattamento di rifiuti con bioremediation (D8)	220.000,00	€
Attività di trattamento rifiuti inerti (R5)		
<i>Importi su cui calcolare la garanzia</i>		
Rifiuti Non Pericolosi	12,00	€/t
<i>Capacità massima annua autorizzata</i>		
Rifiuti Non Pericolosi	20.000	t
<i>Calcolo garanzia</i>		
Rifiuti Non Pericolosi	240.000,00	€
Totale attività di trattamento rifiuti inerti (R5)	240.000,00	€
Attività di trattamento chimico-fisico rifiuti (D9)		
<i>Importi su cui calcolare la garanzia</i>		
Rifiuti Pericolosi	15,00	€/t
Rifiuti Non Pericolosi	12,00	€/t
<i>Capacità massima annua autorizzata</i>		
Rifiuti Pericolosi	3.000	t
Rifiuti Non Pericolosi	3.000	t

<i>Calcolo garanzia</i>	
Rifiuti Pericolosi (importo minimo D.G.R. 1991/2003)	100.000,00 €
Rifiuti Non Pericolosi (importo minimo D.G.R. 1991/2003)	75.000,00 €
Totale attività di trattamento chimico-fisico rifiuti (D9)	175.000,00 €
<i>Attività di trattamento preliminare rifiuti (R12/D13/D14)</i>	
<i>Importi su cui calcolare la garanzia</i>	
Rifiuti Pericolosi	15,00 €/t
Rifiuti Non Pericolosi	12,00 €/t
<i>Capacità massima annua autorizzata</i>	
Rifiuti Pericolosi	2.000 t
Rifiuti Non Pericolosi	5.500 t
<i>Calcolo garanzia</i>	
Rifiuti Pericolosi (importo minimo D.G.R. 1991/2003)	100.000,00 €
Rifiuti Non Pericolosi (importo minimo D.G.R. 1991/2003)	75.000,00 €
Totale attività di trattamento preliminare rifiuti (R12/D13/D14)	175.000,00 €
<i>Attività di stoccaggio rifiuti (R13/D15)</i>	
<i>Importi su cui calcolare la garanzia</i>	
Rifiuti Pericolosi	250,00 €/t
Rifiuti Non Pericolosi	140,00 €/t
<i>Capacità massima annua autorizzata</i>	
Rifiuti Pericolosi	2.000 t
Rifiuti Non Pericolosi	6.000 t
<i>Calcolo garanzia</i>	
Rifiuti Pericolosi	500.000,00 €
Rifiuti Non Pericolosi	840.000,00 €
Totale attività di stoccaggio rifiuti (R13/D15)	1.340.000,00 €
TOTALE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO E STOCCAGGIO RIFIUTI	2.975.000,00 €
<i>RIDUZIONE DELLA GARANZIA DEL 40% IN QUANTO IMPIANTO CERTIFICATO ISO 14001 (LEGGE 1 DEL 24/01/2011)</i>	<i>1.190.000,00 €</i>
TOTALE GARANZIA FINANZIARIA	1.785.000,00 €

f) La garanzia finanziaria di cui alla precedente **lettera e)**, è da presentarsi secondo le modalità di cui alla D.G.R. n. 1991 del 13/10/2003, a scelta in una delle seguenti forme:

- versamento in numerario presso la tesoreria della Provincia,
- deposito di titoli di Stato presso la tesoreria della Provincia,
- prestazione di fideiussione irrevocabile alla Provincia rilasciata da istituto bancario o assicurativo.

- g) La durata della garanzia finanziaria di cui alla precedente **lettera e)** dovrà essere **pari al 31/03/2020**. Decorso tale periodo tale garanzia finanziaria **dovrà rimanere valida per i successivi due anni**.
- h) In caso di **utilizzo totale o parziale** da parte dell'Amministrazione Provinciale della garanzia finanziaria di cui alla precedente **lettera e)**, **tale garanzia dovrà essere ricostituita** a cura della Società autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata.
- i) Il Gestore dovrà **prorogare al 31/03/2026 la garanzia finanziaria prestata** a favore di questa Amministrazione per l'atto di AIA n. 2158 del 09/04/2014 e s.m.i. In particolare il Gestore dovrà prestare, **entro il termine massimo del 31/01/2020**, pena immediata cessazione dell'attività di trattamento e stoccaggio di rifiuti in caso di inadempienza, la **Polizza fideiussoria assicurativa n. 1823776 e successive appendici, rilasciate dalla Società Coface Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.**, prestata a favore della Provincia di Ferrara per un importo pari a **euro 1.785.000,00 (unmilionesettecentoottantacinquemila/00)**.
- j) La garanzia finanziaria di cui alla precedente **lettera i)**, è da presentarsi secondo le modalità di cui alla D.G.R. n. 1991 del 13/10/2003, a scelta in una delle seguenti forme:
- versamento in numerario presso la tesoreria della Provincia,
 - deposito di titoli di Stato presso la tesoreria della Provincia,
 - prestazione di fideiussione irrevocabile alla Provincia rilasciata da istituto bancario o assicurativo.
- k) La durata della garanzia finanziaria di cui alla precedente **lettera i)** dovrà essere **pari al 31/03/2026**. Decorso tale periodo tale garanzia finanziaria **dovrà rimanere valida per i successivi due anni**.
- l) In caso di **utilizzo totale o parziale** da parte dell'Amministrazione Provinciale della garanzia finanziaria di cui alla precedente **lettera i)**, **tale garanzia dovrà essere ricostituita** a cura della Società autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata.
- m) Se necessario, a garanzia degli obblighi di cui all'Articolo 29-sexies comma 9-quinquies lettera c) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., **entro 12 mesi dalla data di pubblicazione** del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui al comma 9-septies del medesimo Articolo, il Gestore dovrà **prestare le relative garanzie finanziarie** a favore di questa Amministrazione per l'esercizio dell'istallazione.
- c) **di sostituire il Paragrafo C.2.1.8** dell'allegato tecnico dell'atto di AIA n. 2158 del 09/04/2014 con la seguente Paragrafo C.2.1.8:

C.2.1.8 Emergenze, condizioni transitorie di funzionamento e fermate prolungate

In base alla tipologia di attività svolta nello stabilimento, non si evidenziano particolari situazioni dal punto di vista degli impatti ambientali in caso di condizioni di emergenza, quali malfunzionamenti, fermate o interruzioni degli impianti: per la valutazione degli aspetti ambientali significativi sono prese in considerazione le condizioni operative normali ed anomale e le potenziali situazioni di emergenza.

Nell'analisi degli impatti ambientali sono state considerate le **emergenze** più significative (incidenti di automezzi trasportanti rifiuti e/o materiali pericolosi e spargimenti di liquidi e/o reagenti che possono portare alla contaminazioni di suolo e di acque, interruzione della corrente di rete): per tali emergenze si adotteranno opportuni accorgimenti atti a minimizzare le contaminazioni di aria, acqua e suolo (p.e. uso materiali assorbenti, raccolta dei materiali pericolosi e pulizia delle aree) e si elimineranno celermente le cause di tali contaminazioni, ripristinando le normali condizioni di esercizio, secondo quanto previsto dalle relative procedure di emergenza. In particolare le istruzioni operative sono:

- Perdita del carico o parte di esso da parte di un autoveicolo o da parte della pala meccanica durante la movimentazione interna, nel caso in cui la perdita avvenga in ambiente confinato, la pala meccanica o gli operatori (in base alle quantità) recupereranno il materiale reinserendolo nel ciclo produttivo (in area vagliatura, stoccaggio o trattamento a seconda che il materiale fosse già ammendato o meno e in area stoccaggio in caso di materiale destinato a stoccaggio). nel caso in cui il carico o parte di esso sia perso in area esterna sarà usata una motospazzatrice, in grado di pulire la superficie interessata. Nel caso di materiali liquidi o oleosi, la perdita sarà convogliata, tramite idropulitrice, alla fognatura interna che porterà al liquame fino alla vasca di prima pioggia e quindi al successivo trattamento, escludendo così ogni tipo di rischio per l'uomo e per l'ambiente. Non vi potranno essere perdite, fuoriuscite accidentali al di fuori di aree impermeabilizzate dato che non sarà svolta alcun tipo di operazione all'esterno delle aree pavimentate.
- Perdita di sostanze liquide da sili/contenitori per rottura dei medesimi e/o per eccessivo riempimento, in caso di sversamento accidentale durante le operazioni di travaso di un liquido, lo stesso sarà raccolto nel bacino di sicurezza, che sarà dotato di pozzetto di raccolta. In tale pozzetto sarà posizionata una pompa in grado di aspirare il liquido sversato e di rilanciarlo nel silo di stoccaggio o in altro silo non in uso (scorta), in caso di rottura del silo dedicato allo stoccaggio. Il bacino di contenimento, una volta vuotato, sarà lavato con acqua per il ripristino del bacino e le acque di lavaggio saranno inviate a impianto di trattamento chimico-fisico rifiuti.
- Perdita di reagente in polvere da sili/contenitori per rottura dei medesimi e/o per eccessivo riempimento, in caso di sversamento di reagente in polvere, lo stesso sarà raccolto con l'ausilio di un escavatore meccanico e confezionato in sacconi da 1 m³ ciascuno (big bag). Durante le operazioni sarà utilizzato un aspiratore carrellato per il contenimento delle polveri. L'aria aspirata sarà inviata all'aspiratore del locale carico/scarico bilici e vagliatura terreno, che sarà filtrata con filtro a maniche e infine inviata al biofiltro. Il bacino di contenimento, una volta vuotato, sarà lavato con acqua per il ripristino del bacino e le acque di lavaggio saranno inviate a impianto di trattamento chimico-fisico rifiuti.
- Interruzione della corrente di rete, in caso di interruzione della corrente entrerà in funzione un gruppo elettrogeno a gasolio di 270 kWe, in grado di alimentare tutte le utenze di stabilimento, garantendo la continuità dei trattamenti ed evitando l'insorgere di rischi di inquinamento.

Per quanto riguarda condizioni **transitorie di funzionamento** dell'installazione sono state valutate le situazioni di funzionamento non a regime degli impianti: nella tabella sottostante sono riportate le cause di possibile malfunzionamento degli impianti e delle parti asservite agli stessi (che possono provocare emissioni nelle matrici ambientali), nonché le operazioni di ripristino regime.

Evento	Causa	Emissione coinvolta	Operazioni di ripristino
Malfunzionamento depuratore acque	Intasamento - guasto elettrico	Scarico S1	Pulizia impianto o riparazione elettrica entro 48 ore
Guasto impianto vagliatura	Malfunzionamento elettrico - meccanico	nessuna	Sistemazione impianto
Blocco aspirazioni biopile	Malfunzionamento elettrico, intasamento	Emissioni E1 e E2	Sistemazione impianto
Blocco aspirazione biofiltro	Malfunzionamento elettrico, intasamento filtro a maniche	E2	Sistemazione impianto Svuotamento del filtro a maniche

Durante le **fermate prolungate** degli impianti produttivi non si hanno situazioni di rischio particolare, sia per la sicurezza dei lavoratori che per la protezione dell'ambiente, in quanto durante tali periodi si ha la disconnessione delle apparecchiature elettriche, la chiusura delle valvole del gas naturale, la pulizia delle aree di trattamento dei rifiuti e lo svuotamento completo delle aree di stoccaggio rifiuti.

- d) **di inserire alla fine del Paragrafo C.3** dell'allegato tecnico dell'atto di AIA n. 2158 del 09/04/2014 il seguente punto 17:

17. Il Gestore deve **trasmettere a Provincia e ARPA, entro il 31/07/2015**, un piano di monitoraggio del suolo e delle acque sotterranee in cui dovranno essere indicati metodologie di campionamento e di analisi, i punti di campionamento, gli analiti monitorati, ecc...

- e) **di sostituire il Paragrafo D.1** dell'allegato tecnico dell'atto di AIA n. 2158 del 09/04/2014 con la seguente Paragrafo D.1:

D.1 PIANO REALIZZAZIONE NUOVE OPERE

- a) Il Gestore deve realizzare il progetto di "Modifica sostanziale dell'impianto di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi", anche per stralci progressivi, secondo quanto previsto negli elaborati progettuali presentati e secondo le prescrizioni riportate nei quadri di riferimento programmatico, progettuale e ambientale del rapporto finale di VIA di approvazione del progetto medesimo.
- b) L'assetto dell'impianto, pur essendo allineato alle BAT e rispettando i requisiti della nuova Direttiva IPPC (DIR 2010/75/UE), richiede alcuni adeguamenti tecnico-gestionali. Il Gestore pertanto dovrà rispettare le prescrizioni e condizioni di esercizio contenuti nel **Capitolo D** e le prescrizioni contenute nel **Paragrafo C.3**.
- f) **di sostituire il Paragrafo D.2.2** dell'allegato tecnico dell'atto di AIA n. 2158 del 09/04/2014 con la seguente Paragrafo D.2.2:

D.2.2 CONDIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO

- a) L'installazione è autorizzata all'esercizio degli impianti di trattamento (R5/R12/D8/D9/D13/D14) e di stoccaggio (R13/D15) di rifiuti non pericolosi e pericolosi (Punti 5.3 b), 5.1 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in Comune di Ostellato (FE), località San

Giovanni, via Brunelleschi 16, così come descritto ai precedenti **Paragrafi A.2, C.2, C.3 e D.1** e negli **Allegati** dell'atto di AIA.

- b) La potenzialità massima istantanea di trattamento dello stabilimento è pari a **16.000 tonnellate di rifiuti** e le potenzialità massime istantanee di stoccaggio dello stabilimento sono pari a **2.000 tonnellate di rifiuti pericolosi e 6.000 tonnellate di rifiuti non pericolosi**, quest'ultime suddivise tra i vari stoccaggi presenti nell'impianto così come indicato al **Paragrafo D.2.8**.
- c) Le potenzialità massime annue di trattamento dello stabilimento sono pari a **25.000 tonnellate/anno di rifiuti pericolosi** e a **88.500 tonnellate/anno di rifiuti non pericolosi**, e le potenzialità massime annue di stoccaggio dello stabilimento sono pari a **22.000 tonnellate/anno di rifiuti pericolosi** e a **68.000 tonnellate/anno di rifiuti non pericolosi**, suddivise tra gli impianti di trattamento e di stoccaggio presenti nello stabilimento così come indicato al **Paragrafo D.2.8**.
- d) Gli assetti impiantistici e i trattamenti autorizzati sono solo quelli descritti al **Paragrafo C.1.3**.
- e) Il perimetro aziendale dovrà essere completamente recintato, con relativo accesso sempre controllato onde impedire l'ingresso a persone e mezzi non autorizzati, e la viabilità interna deve essere mantenuta in buono stato di conservazione.
- f) Deve essere mantenuta la schermatura perimetrale (alberatura) presente nello stabilimento.
- g) L'installazione (con particolare riferimento a emissioni, scarichi, rumore e rifiuti prodotti) deve essere condotta con modalità e mezzi tecnici tali da evitare inconvenienti ambientali e/o igienico sanitari, esalazioni moleste, ristagni idrici a cielo aperto, proliferazioni di insetti, colorazione delle acque, danni o altro che possa arrecare nocimento per l'ambiente e la popolazione.
- h) Gli impianti e le strutture devono essere regolarmente sottoposti a manutenzione e conservati in perfetta efficienza per garantire la sicurezza per il personale addetto e la popolazione residente.
- i) I serbatoi e le cisterne per liquidi esterni e i contenitori di sostanze pericolose devono essere provvisti d'idonei sistemi di contenimento e devono aver indicato il contenuto, il nome, le frasi di rischio e i pittogrammi relativi.
- j) Le schede di sicurezza delle materie prime e di servizio identificate quali sostanze o preparati pericolosi, utilizzate/prodotte dal Gestore dovranno essere conformi al D.M. 07/09/2002 s.m.i. e al Regolamento CE n. 1907 del 18/12/2006 e tenute a disposizione degli organi di controllo.
- k) I contenitori di sostanze pericolose devono essere provvisti d'idonei sistemi di contenimento e devono aver indicato il contenuto, il nome, le frasi di rischio e i pittogrammi relativi.
- l) Nell'esercizio dell'impianto dovranno essere prese tutte le misure necessarie affinché le attrezzature, gli stoccaggi e la movimentazione delle materie prime e di servizio e la movimentazione e stoccaggio dei rifiuti derivanti dall'impianto, siano gestite in modo da evitare o da minimizzare le emissioni di polveri, sostanze volatili e odori con le MTD, le BAT e i Bref,
- m) I lavoratori impiegati nell'impianto devono essere opportunamente formati e addestrati sia ai compiti affidati sia all'uso dei dispositivi di protezione individuale di cui devono essere dotati,
- n) Tutte le operazioni manuali dovranno essere eseguite in condizioni di sicurezza,

- o) Il Gestore deve rispettare e mantenere aggiornate le procedure indicate al **Paragrafo C.2.1.8**.
 - p) L'illuminazione notturna deve essere orientata verso il basso per non arrecare disturbo all'aviofauna.
 - q) Al fine di ridurre il prelievo idrico per usi industriali da rete acquedottistica, il Gestore dovrà utilizzare per prime le acque meteoriche trattate e accumulata nei 3 serbatoi di riserva idrica (TK3, TK4 e TK5).
 - r) L'area deputata al piazzale di deposito delle materie prime seconde (MPS) è quella indicata con il numero 3 nell'**Allegato 2 - "Planimetria generale"**.
 - s) Il Gestore deve rispettare le dimensioni, i quantitativi istantanei di deposito e le procedure di gestione del piazzale di deposito delle MPS indicate al **Paragrafo C.1.3.6**.
 - t) Attraverso strumenti gestionali, il Gestore dovrà utilizzare in modo ottimale l'acqua e l'energia,
 - u) Il Gestore è tenuto a eseguire gli autocontrolli inerenti materie prime e di servizio e bilanci energetici e idrici con le frequenze e le modalità stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo (**Paragrafo D.3**).
- g) **di sostituire il Paragrafo D.2.3** dell'allegato tecnico dell'atto di AIA n. 2158 del 09/04/2014 con la seguente Paragrafo D.2.3:

D.2.3 COMUNICAZIONI E REQUISITI DI NOTIFICA E INFORMAZIONI

- a) Nel caso in cui si verificassero **malfunzionamenti o eventi incidentali nell'installazione** che incidano in modo significativo sull'ambiente, il Gestore, ai sensi dall'art. 29-undecies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dovrà tempestivamente comunicarlo a Provincia, Comune, ARPA e AUSL, **entro 1 ora o comunque compatibilmente con la gestione dell'emergenza** mezzo PEC o fax.
- b) Il Gestore deve inviare annualmente, entro il **30 aprile di ogni anno** e mediante il portale della Regione Emilia-Romagna (<http://ippc-aia.arpa.emr.it/>), a Provincia, ARPA e Comune, una relazione relativa all'anno solare precedente che contenga almeno:
 1. una tabella (foglio di calcolo) di riepilogo annuale contenente le quantità (tonnellate) di tutti i rifiuti in ingresso e i rifiuti trattati presso i diversi impianti di trattamento dello stabilimento, suddivisi per tipo di impianto e per codici CER e con l'indicazione della loro destinazione,
 2. una tabella (foglio di calcolo) di riepilogo annuale contenente le quantità (tonnellate) di tutti i rifiuti stoccati presso i diversi stoccaggi dello stabilimento, suddivisi per tipo di impianto e per codici CER e con l'indicazione della loro destinazione,
 3. una tabella (foglio di calcolo) di riepilogo annuale contenente le quantità (tonnellate) di tutte le materie prime seconde recuperate in ogni impianti di trattamento dello stabilimento, suddivisi anche per tipologia e con l'indicazione della loro destinazione di utilizzo,
 4. una o più tabelle (foglio di calcolo) di riepilogo annuale contenente tutti i dati relativi di ogni Sottoparagrafo del PMC (**Paragrafo D.3.2**), evidenziando eventuali superamenti dei limiti,

5. una o più tabelle (foglio di calcolo) di riepilogo storico degli ultimi 5 anni contenente tutti i dati relativi di ogni Sottoparagrafo del PMC (**Paragrafo D.3.2**), evidenziando eventuali superamenti dei limiti,
6. una relazione descrittiva delle attività manutentive straordinarie effettuate,
7. un riassunto delle variazioni impiantistiche e gestionali effettuate rispetto all'anno precedente,
8. un commento che evidenzia le prestazioni ambientali dell'impianto, valutando l'efficienza d'utilizzo delle risorse (materie prime, energia e acqua) e il trend degli impatti ambientali diretti (emissioni in atmosfera, scarichi idrici, emissioni sonore e produzione di rifiuti), utilizzando anche i relativi indici di performance ambientali, evidenziando le eventuali opportunità di riduzione del consumo di risorse e di riduzione degli impatti ambientali,
9. un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali nel tempo, utilizzando anche gli indici di performance ambientali e valutando, tra l'altro, il rispetto dei valori limite autorizzati e il posizionamento rispetto a MTD e BAT.

Ai sensi del D.Lgs. 195/2005 *“Accesso alle informazioni ambientali”* e nell'ottica di trasparenza e comunicazione al pubblico, questa Amministrazione renderà pubblica sul succitato portale informatico la relazione annuale. Al fine dell'accesso al pubblico, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del D.Lgs. 195/2005 e nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 29-ter comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i Gestori dovranno eventualmente fornire all'Autorità Competente l'indicazione delle informazioni che *“non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale o commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale...”*, e una versione digitale della relazione annuale priva di tali informazioni.

- c) Qualora il Gestore intenda cessare l'attività, dovrà tempestivamente comunicarlo alla Provincia, la quale, a seguito della citata comunicazione, stabilirà una scadenza entro la quale il Gestore dovrà presentare il piano di dismissione e ripristino del sito secondo quanto indicato al **Paragrafo D.2.13**.
- h) **di sostituire il Paragrafo D.2.8.1** dell'allegato tecnico dell'atto di AIA n. 2158 del 09/04/2014 con la seguente Paragrafo D.2.8.1:

D.2.8.1 IMPIANTO DI BIOREMEDIATION (R5/D8)

- a) Potranno essere sottoposti al trattamento biologico di bioremediation (**R5/D8**) i seguenti rifiuti:

CER	Descrizione
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 05*	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli
01 05 06*	fanghi di perforazione e altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
01 05 07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli di cui alle voci 010505 e 010506
01 05 08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli di cui alle voci 010505 e 010506

- 05 01 02* fanghi da processi di dissalazione
- 05 01 04* fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione
- 17 05 03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
- 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503
- 17 05 05* fanghi di dragaggio, contenenti sostanze pericolose
- 17 05 06 fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 170505
- 17 09 03* altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
- 17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
- 19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813*
- 19 13 01* rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 02 rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301
- 19 13 03* fanghi prodotti da operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 04 fanghi prodotti da operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191303
- 19 13 05* fanghi prodotti da operazioni di risanamento di acque di falda contenenti sostanze pericolose
- 19 13 06 fanghi prodotti da operazioni di risanamento di acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191305

- b) I rifiuti con codici CER 17 09 03* e 17 09 04 dovranno sempre essere sottoposti alle operazioni di selezione e cernita (pretrattamenti **R12/D13**) prima di poter essere sottoposti a bioremediation (**R5/D8**).
- c) Le aree deputate alla bioremediation (**R5/D8**) sono quelle indicate con i numeri 2 e 4 nell'**Allegato 2 - "Planimetria generale"**.
- d) Il quantitativo massimo annuo di rifiuti sottoposti alla bioremediation (**R5**) è pari a **65.000 tonnellate, di cui 50.000 tonnellate di rifiuti non pericolosi e 15.000 tonnellate di rifiuti pericolosi**.
- e) Il quantitativo massimo annuo di rifiuti sottoposti alla bioremediation (**D8**) è pari a **15.000 tonnellate, di cui 10.000 tonnellate di rifiuti non pericolosi e 5.000 tonnellate di rifiuti pericolosi**.
- f) Il Gestore deve rispettare le procedure di gestione dell'impianto di bioremediation (**R5/D8**) previste al **Paragrafo C.1.3.1**.

- g) I rifiuti in ingresso destinati alla bioremediation (**R5**) dovranno essere fisicamente separati dai rifiuti in ingresso destinati alla bioremediation (**D8**) durante tutta la loro gestione nell'impianto (scarico in ingresso, eventuale stoccaggio, trattamento, deposito/stoccaggio, carico in uscita).
- h) Sui rifiuti in ingresso di cui alla precedente lettera a) dovranno essere sempre ricercati i parametri indicati alla **Lettera a) del Paragrafo D.3.1**.
- i) Sono ammessi alle operazioni di bioremediation (**R5**) i rifiuti di cui alla precedente lettera a) che soddisfano i seguenti requisiti:
1. Siano costituiti da rifiuti contaminati da sostanze biodegradabili (idrocarburi di origine petrolifera).
 2. Siano tecnicamente possibili le operazioni di recupero tramite trattamento biologico (**R5**).
 3. Tutti i rifiuti in ingresso di cui alla precedente lettera a), eccetto quelli provenienti esclusivamente da operazioni di bonifica di stazioni di servizio carburanti e di deposito carburanti con i codici CER 17 05 03*, 17 05 04, 19 13 01* e 19 13 02, sono ammessi a trattamento biologico (**R5**) solo se, a seguito di analisi chimica preventiva, hanno concentrazioni superiori ai limiti riportati in Colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. delle sostanze biodegradabili ed hanno concentrazioni inferiori ai limiti riportati in Colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. di tutti i composti organici clorurati e di tutti i metalli, più di tutti i parametri non biodegradabili e/o recalcitranti ritenuti significativi dal piano di caratterizzazione approvato dall'Autorità competente per il sito contaminato in bonifica da cui derivano i rifiuti da trattare.
 4. Per i soli rifiuti in ingresso con i codici CER 17 05 03*, 17 05 04, 19 13 01* e 19 13 02 provenienti esclusivamente da operazioni di bonifica ambientale di stazioni di servizio carburanti e di deposito carburanti, sono ammessi a trattamento biologico (**R5**) solo se, a seguito di analisi chimica preventiva, hanno concentrazioni superiori ai limiti riportati in Colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. delle sostanze biodegradabili ed hanno concentrazioni inferiori ai limiti riportati in Colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. di Piombo, Cadmio, Mercurio, Nichel e Arsenico.
- j) Sono ammessi alle operazioni di bioremediation (**D8**) i rifiuti di cui alla precedente lettera a) che soddisfano i seguenti requisiti:
1. Siano costituiti da rifiuti contaminati da idrocarburi di origine petrolifera.
 2. Sia tecnicamente possibile la riduzione del parametro TOC tramite trattamento biologico (**D8**).
 3. Tutti i rifiuti in ingresso di cui alla precedente lettera a) sono ammessi a trattamento biologico (**D8**) se, a seguito di analisi chimica preventiva, hanno concentrazioni superiori ai limiti riportati in Colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. delle sostanze biodegradabili ed hanno concentrazioni superiori ai limiti riportati in Colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. di tutti i Composti organici clorurati e di tutti i Metalli, più di tutti i parametri non biodegradabili e/o recalcitranti ritenuti significativi dal piano di caratterizzazione approvato dall'Autorità competente per il sito contaminato in bonifica da cui derivano i rifiuti da trattare.

4. Tutti i rifiuti in ingresso di cui alla precedente lettera a) sono ammessi a trattamento biologico (**D8**) solo se, a seguito di caratterizzazione ai sensi del D.M. 27/09/2010 e s.m.i., rispettino tutti i requisiti dell'art. 8 del medesimo Decreto (*Impianti di discarica per rifiuti pericolosi*), ad eccezione per il parametro TOC.
- k) Non è possibile effettuare la diluizione per miscelazione dei rifiuti in ingresso ai fine di renderli conformi ai limiti di cui alla Colonna A e/o alla Colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- l) L'operazione di miscelazione in deroga all'articolo 187 del D.Lgs. 152/2006 è concessa per i soli rifiuti ammessi alle operazioni di bioremediation (**R5/D8**) subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
1. Al fine dell'ottimizzazione del trattamento di bioremediation (**R5**), l'operazione di miscelazione è consentita (esclusivamente durante l'operazione di preparazione della biopila), tra rifiuti pericolosi, tra rifiuti non pericolosi e tra rifiuti pericolosi con non pericolosi di cui alla precedente lettera a), solo se la caratteristica di pericolosità è ascrivibile alla presenza di sostanze di origine petrolifera suscettibili alla bioremediation (**R5**) (p.e. idrocarburi e BTEX). A tal fine il Gestore deve rispettare le seguenti prescrizioni:
 - I. È possibile miscelare tra loro solo i rifiuti che hanno concentrazioni inferiori ai limiti riportati in Colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. di tutti i Composti organici clorurati, di tutti i Metalli e di tutti i parametri non biodegradabili e/o recalcitranti,
 - II. È possibile miscelare tra loro soli i rifiuti che hanno concentrazioni comprese tra i limiti riportati in Colonna A e in Colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. di tutti i Composti organici clorurati, di tutti i Metalli e di tutti i parametri non biodegradabili e/o recalcitranti.
 2. I quantitativi massimi di rifiuti autorizzati alla miscelazione prima del trattamento di bioremediation (**R5**) sono pari a **16.000 tonnellate/giorno** e **50.000 tonnellate/anno**.
 3. Al fine dell'ottimizzazione del trattamento di bioremediation (**D8**), l'operazione di miscelazione è consentita (esclusivamente durante l'operazione di preparazione della biopila), tra rifiuti pericolosi, tra rifiuti non pericolosi e tra rifiuti pericolosi con non pericolosi di cui alla precedente lettera a), solo se la caratteristica di pericolosità è ascrivibile alla presenza di sostanze di origine petrolifera suscettibili alla bioremediation (p.e. idrocarburi e BTEX).
 4. I quantitativi massimi di rifiuti autorizzati alla miscelazione prima del trattamento di bioremediation (**D8**) sono pari a **12.000 tonnellate/giorno** e **12.000 tonnellate/anno**.
 5. Le operazioni di miscelazione, di cui ai precedenti punti 1 e 3, sono operazioni preliminari alla bioremediation (R5/D8) finalizzate a produrre miscele di rifiuti ottimizzate e omogenee per il loro successivo trattamento di bioremediation (R5) o trattamento di bioremediation (D8).
 6. Le operazioni di miscelazione, di cui ai precedenti punti 1 e 3, devono essere effettuate in condizioni di sicurezza, evitando rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi, e nel rispetto delle norme relative alla sicurezza dei lavoratori.

7. È vietata la miscelazione di rifiuti che possano dar origine a sviluppo di gas tossici o molesti, a reazioni esotermiche e di polimerizzazione.
8. È vietata la miscelazione dei rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica (D.M. 27/09/2010 e s.m.i.).
9. Le operazioni di miscelazione, di cui ai precedenti punti 1 e 3, devono essere effettuate adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite. A tal fine il Gestore deve rispettare le seguenti prescrizioni:
 - I. Devono essere registrate su apposito registro vidimato di miscelazione, con pagine numerate in modo progressivo, le tipologie (codici CER e, per i rifiuti pericolosi, le caratteristiche di pericolosità) e le quantità dei rifiuti miscelati, ciò anche al fine di rendere sempre riconoscibile la composizione della miscela di risulta avviata al successivo trattamento di bioremediation (**R5**) o al trattamento di bioremediation (**D8**).
 - II. Sul registro vidimato di miscelazione deve essere indicato il codice CER attribuito alla miscela risultante, seguendo i seguenti criteri per l'attribuzione del codice CER:
 - criterio di prevalenza quantitativa, nel caso in cui la miscela presenti solo rifiuti non pericolosi o solo rifiuti pericolosi, il codice CER attribuito alla miscela sarà quello del rifiuto presente in maggiori quantità in peso,
 - criterio di pericolosità, nel caso in cui la miscela presenti almeno 1 rifiuto pericoloso, oltre a 1 o più rifiuti non pericolosi, il codice CER attribuito alla miscela sarà quello del rifiuto pericoloso presente,
 - criterio di pericolosità e prevalenza quantitativa, nel caso in cui la miscela presenti almeno 2 rifiuti pericolosi, oltre a 1 o più rifiuti non pericolosi, il codice CER attribuito alla miscela sarà quello del rifiuto pericoloso presente in maggiori quantità in peso.
 - III. Sul FIR/scheda di movimentazione SISTRI deve essere allegato la relativa scheda di miscelazione.
 - IV. Dalle registrazioni sul registro di carico e scarico e sul registro di miscelazione si deve poter risalire alle partite originarie che hanno generato il rifiuto miscelato.
10. Il Responsabile dell'impianto deve sempre verificare e attestare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione.
11. L'operazione di miscelazione è condotta sotto la responsabilità del Responsabile dell'impianto.
- m) I rifiuti in ingresso che, dopo la bioremediation (**R5**) non hanno raggiunto valori di concentrazione dei contaminanti al di sotto della Colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dovranno essere smaltiti come rifiuti in idonei impianti autorizzati.
- n) I rifiuti in ingresso che, dopo la bioremediation (**R5**) hanno raggiunto valori di concentrazione dei contaminanti compresi tra la Colonna A e la Colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., potranno essere utilizzati come MPS esclusivamente in siti industriali/commerciali.

- o) I rifiuti in ingresso che, dopo la bioremediation (**R5**) hanno raggiunto valori di concentrazione dei contaminanti al di sotto della Colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., potranno essere utilizzati come MPS, sia in siti ad uso verde/residenziale sia in siti industriali/commerciali.
- p) di **sostituire il Paragrafo D.2.8.2** dell'allegato tecnico dell'atto di AIA n. 2158 del 09/04/2014 con la seguente Paragrafo D.2.8.2:

D.2.8.2 IMPIANTO DI TRATTAMENTO (R5) DI RIFIUTI INERTI

- a) Potranno essere sottoposti a trattamento (**R5**) di rifiuti inerti mediante benna frantumatrice i seguenti rifiuti derivati dalle attività di costruzione/demolizione:

CER	Descrizione
17 01 01	cemento
17 01 02	mattoni
17 01 03	mattonelle e ceramiche
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903

- b) I rifiuti con codici CER 17 01 07 e 17 09 04 dovranno sempre essere sottoposti alle operazioni di selezione e cernita (pretrattamenti **R12/D13**) prima di poter essere sottoposti a trattamento (**R5**) inerti.
- c) Potranno essere sottoposti a trattamento (**R5**) di rifiuti inerti mediante benna vagliatrice i seguenti terreni non contaminati derivati dalle attività di escavazione:

CER	Descrizione
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301

- d) L'area deputata al trattamento (**R5**) di rifiuti inerti è quella indicata con il numero 2 nell'**Allegato 2 - "Planimetria generale"**.
- e) Il quantitativo massimo di rifiuti di cui alla precedente lettera a) sottoposti al trattamento (**R5**) di rifiuti inerti mediante benna frantumatrice è pari a **10.000 tonnellate/anno di rifiuti non pericolosi**.
- f) Il quantitativo massimo di rifiuti di cui alla precedente lettera c) sottoposti al trattamento (**R5**) di rifiuti inerti mediante benna vagliatrice è pari a **10.000 tonnellate/anno di rifiuti non pericolosi**.

- g) Sui rifiuti in ingresso di cui alle precedenti lettere a) e c) dovranno essere sempre ricercati i parametri indicati alla **Lettera a) del Paragrafo D.3.1.**
- h) Sono ammessi alle operazioni di trattamento (**R5**) di rifiuti inerti i rifiuti di cui alle precedenti lettere a) e c) che soddisfano i seguenti requisiti:
1. Siano tecnicamente possibili le operazioni di recupero tramite trattamento (**R5**) di rifiuti inerti.
 2. Tutti i rifiuti in ingresso sono ammessi a trattamento (**R5**) di rifiuti inerti solo se, a seguito di analisi chimica preventiva, hanno concentrazioni inferiori ai limiti riportati in Colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. delle sostanze biodegradabili ed hanno concentrazioni inferiori ai limiti riportati in Colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. di tutti i Composti organici clorurati e di tutti i Metalli, più di tutti i parametri non biodegradabili e/o recalcitranti ritenuti significativi dal piano di caratterizzazione approvato dall'Autorità competente per il sito contaminato in bonifica da cui derivano i rifiuti da trattare.
- i) Il Gestore deve rispettare le procedure di gestione del nuovo impianto di trattamento (**R5**) di rifiuti inerti previste al **Paragrafo C.1.3.2** e le seguenti prescrizioni:
1. Il Gestore dovrà sempre mantenere una perfetta separazione fisica dei rifiuti che sono trattati mediante benna frantumatrice dai rifiuti che sono trattati mediante benna vagliatrice.
 2. A seguito del trattamento (**R5**) di rifiuti inerti, le materie prime seconde prodotte dovranno essere trasportate nel relativo piazzale MPS, indicato con il numero 3 nell'**Allegato 2 - "Planimetria generale"**, esclusivamente attraverso l'apertura laterale che collega l'impianto di trattamento (**R5**) di rifiuti inerti al piazzale MPS.
 3. Gli eventuali rifiuti derivanti dall'attività dell'impianto trattamento (**R5**) di rifiuti inerti dovranno essere avviati alle operazioni di messa in riserva (**R13**) e/o di deposito preliminare (**D15**) per il loro successivo recupero e/o smaltimento.
 4. I rifiuti in ingresso di cui alla precedente lettera a) che, dopo il trattamento (**R5**) di rifiuti inerti mediante benna frantumatrice, rispettano i limiti del test di cessione di cui al D.M. 05/02/1998 e s.m.i. possono essere utilizzati come MPS, altrimenti dovranno essere smaltiti come rifiuti in idonei impianti autorizzati.
 5. I rifiuti in ingresso di cui alla precedente lettera c), dopo il trattamento (**R5**) di rifiuti inerti mediante benna vagliatrice, possono essere utilizzati direttamente come MPS.
 6. I rifiuti di cui alle precedenti lettere a) e c) che, in ingresso al trattamento (**R5**) di rifiuti inerti, presentavano valori di concentrazione dei contaminanti compresi tra la Colonna A e la Colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., possono essere utilizzati come MPS esclusivamente in siti industriali/commerciali.
 7. I rifiuti di cui alle precedenti lettere a) e c) che, in ingresso al trattamento (**R5**) di rifiuti inerti, presentavano valori di concentrazione dei contaminanti al di sotto della Colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., possono essere utilizzati come MPS, sia in siti ad uso verde/residenziale sia in siti industriali/commerciali.

- i) **di sostituire il Paragrafo D.2.10** dell'allegato tecnico dell'atto di AIA n. 2158 del 09/04/2014 con la seguente Paragrafo D.2.10:

D.2.10 ALTRE CONDIZIONI

Il Gestore è tenuto a eseguire gli autocontrolli relativamente agli altri controlli/monitoraggi con la frequenza e le modalità stabilite nel Piano di Monitoraggio (**Paragrafo D.3**).

- j) **di sostituire il Paragrafo D.2.11** dell'allegato tecnico dell'atto di AIA n. 2158 del 09/04/2014 con la seguente Paragrafo D.2.11:

D.2.11 PREPARAZIONE ALL'EMERGENZA

- a) Il Gestore dovrà mantenere aggiornate le procedure di emergenza dell'installazione.
- b) Il Gestore, a seguito del verificarsi di emergenze, di transitori di funzionamento e di fermate prolungate dell'installazione, è tenuto a seguire gli interventi indicati al **Paragrafo C.2.1.8**.
- c) Nel caso si verificassero problematiche causate da **eventi incidentali non previsti al Paragrafo C.2.1.8**, a seguito di incidenti, di attività sugli impianti e/o di anomalie funzionali, il Gestore dovrà attivarsi predisponendo interventi atti a mitigare immediatamente o ridurre tali impatti.
- d) Nel caso si verificassero problematiche causate da **emissioni diffuse, fuggitive e/o eccezionali**, a seguito di attività sugli impianti o a seguito di anomalie funzionali, il Gestore dovrà attivarsi predisponendo interventi atti a mitigare immediatamente o ridurre tali impatti.
- e) Il Gestore dovrà tenere a disposizione degli Organi di controllo, prova documentale mediante registrazione del numero e durata delle emissioni diffuse e/o eccezionali, dei malfunzionamenti, degli eventi incidentali e delle emergenze e anomalie di cui alle precedenti lettere, nonché delle procedure (azioni adottate) al fine di ridurre i quantitativi di inquinanti emessi nell'ambiente (sversamenti su suolo, contaminazioni degli scarichi, ecc...).
- k) **di sostituire il Paragrafo D.3.1** dell'allegato tecnico dell'atto di AIA n. 2158 del 09/04/2014 con la seguente Paragrafo D.3.1:

D.3.1 CRITERI GENERALI DI MONITORAGGIO E INTERPRETAZIONE DATI

Per i monitoraggi effettuati dal Gestore (autocontrolli) e dagli Organi di Controllo (controlli programmati e controlli straordinari) presso lo stabilimento e le relative interpretazioni dei dati ottenuti, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) Per i **monitoraggi dei rifiuti in ingresso** devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
1. I parametri da ricercare nei rifiuti in ingresso al **trattamento di bioremediation (R5)** sono:
 - I. Idrocarburi (C<12 e C>12), BTEX, MTBE, IPA, Pb, Cd, Hg, Ni e As, per i soli rifiuti provenienti da operazioni di bonifica ambientale di stazioni di servizio carburanti e di deposito carburanti con i codici CER 17 05 03*, 17 05 04, 19 13 01* e 19 13 02. Inoltre dovranno essere ricercati tutti i parametri non biodegradabili e/o recalcitranti ritenuti significativi dal piano di caratterizzazione approvato dall'Autorità competente per il sito contaminato in bonifica da cui derivano i rifiuti da trattare. In caso di sospetta

contaminazione di altra natura, le analisi saranno estese alla ricerca dei parametri rappresentativi in funzione del ciclo di origine del rifiuto da trattare,

- II. Idrocarburi ($C<12$ e $C>12$), BTEX, MTBE, IPA, Solventi organici clorurati alifatici (cancerogeni e non cancerogeni) e cloro benzeni e Metalli della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per i rifiuti derivanti da operazioni di bonifica ambientale non provenienti da stazioni di servizio carburanti e/o non provenienti da deposito carburanti. Inoltre dovranno essere ricercati tutti i parametri non biodegradabili e/o recalcitranti ritenuti significativi dal piano di caratterizzazione approvato dall'Autorità competente per il sito contaminato in bonifica da cui derivano i rifiuti da trattare. In caso di sospetta contaminazione di altra natura, le analisi saranno estese alla ricerca dei parametri rappresentativi in funzione del ciclo di origine del rifiuto da trattare.
2. I parametri da ricercare nei rifiuti in ingresso al **trattamento di bioremediation (D8)** sono Idrocarburi ($C<12$ e $C>12$), Oli minerali (da C10 a C40), BTEX, MTBE, IPA, Solventi organici clorurati alifatici cancerogeni e non cancerogeni e clorobenzeni, Metalli della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., Residuo a 105°, Pcb, diossine (o furani), TOC e Test di cessione del D.M. 27/09/2010 e s.m.i. (analizzando nell'eluato pH, As, Ba, Cd, Cr Totale, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Se, Zn, Cloruri, Fluoruri, Solfati e COD). Inoltre dovranno essere ricercati tutti i parametri non biodegradabili e/o recalcitranti ritenuti significativi dal piano di caratterizzazione approvato dall'Autorità competente per il sito contaminato in bonifica da cui derivano i rifiuti da trattare. In caso di sospetta contaminazione di altra natura, le analisi saranno estese alla ricerca dei parametri rappresentativi in funzione del ciclo di origine del rifiuto da trattare.
3. I parametri da ricercare nei rifiuti in ingresso al **trattamento (R5) di rifiuti inerti** sono Idrocarburi ($C<12$ e $C>12$), BTEX, MTBE, IPA, Solventi organici clorurati alifatici (cancerogeni e non cancerogeni) e cloro benzeni, Metalli della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e Test di cessione del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. (analizzando nell'eluato pH, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr Totale, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, V, Zn, Amianto, Cloruri, Fluoruri, Solfati e COD). Inoltre dovranno essere ricercati tutti i parametri non biodegradabili e/o recalcitranti ritenuti significativi dal piano di caratterizzazione approvato dall'Autorità competente per il sito contaminato in bonifica da cui derivano i rifiuti da trattare. In caso di sospetta contaminazione di altra natura, le analisi saranno estese alla ricerca dei parametri rappresentativi in funzione del ciclo di origine del rifiuto da trattare.
4. Le modalità di prelievo, conservazione e metodiche di analisi dei campioni dei rifiuti in ingresso agli impianti di bioremediation (R5/D8), di trattamento (R5) di macerie da demolizione e di trattamento (R5) di terre e rocce da scavo sono riportate nel protocollo trasmesso dalla Società Petroltecnica S.p.A. il 24/09/2014 (assunta al P.G. di questa Amministrazione con n. 66766 del 26/09/2014). Tali modalità e metodiche potranno essere rivisitate a seguito della revisione della rete laboratoristica di ARPA Emilia-Romagna.
5. Gli esiti delle analisi devono essere firmati da tecnico abilitato, devono essere riportati in una relazione, redatta e sottoscritta da tecnico abilitato, che illustri le condizioni di misura e i risultati ottenuti e li confronti con i limiti autorizzati.

b) Per i **monitoraggi delle emissioni in atmosfera** devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

1. Per la verifica delle caratteristiche delle emissioni, i metodi sono: UNI 10169 per la portata, UNI 13649 per i composti organici volatili (COV) e UNI 13284-1 per il materiale particolato.
2. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, se esistono, i parametri di validazione, con particolare riferimento all'incertezza della misura, di cui si terrà conto nell'espressione del risultato ai fini della valutazione del rispetto dei limiti autorizzati. Qualora i parametri della validazione non sono indicati, l'incertezza della misura sarà calcolata matematicamente.
3. Gli esiti delle analisi devono essere firmati da tecnico abilitato, devono essere riportati in una relazione, redatta e sottoscritta da tecnico abilitato, che illustri le condizioni di misura e i risultati ottenuti e li confronti con i limiti autorizzati.

c) Per i **monitoraggi degli scarichi idrici** devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

1. I campioni da analizzare devono essere prelevati dai relativi pozzetti di campionamento secondo metodiche ufficiali.
2. Per la verifica delle caratteristiche degli scarichi i metodi da applicare sono:

Parametro	Metodo	Limite certificazione
pH	ST prelievo	NON DEFINIBILI
Temperatura	ST prelievo	NON DEFINIBILI
Cloro attivo libero	ST prelievo	NON DEFINIBILI
Colore	APAT IRSA-CNR 2020A	NON DEFINIBILI
Odore	ST prelievo	NON DEFINIBILI
Solidi sospesi totali	APAT IRSA-CNR 2090B	5,0 mg/l
BOD ₅	APAT IRSA-CNR 5120 B1	2 mg/l
COD	Test cuvetta/APAT IRSA-CNR 5130	4 mg/l
Solfuri	Test cuvetta/APAT IRSA-CNR 4160	0,20 mg/l/ 1 mg/l
Solfati	APAT IRSA-CNR 4020	1,0 mg/l
Cloruri	APAT IRSA-CNR 4020	1,0 mg/l
Fluoruri	APAT IRSA-CNR 4020	0,10 mg/l
Fosforo totale	APAT IRSA-CNR 4060	0,01 mg/l
Azoto ammoniacale	APAT IRSA-CNR 4030 A1	0,02 mg/l(NH ₄)
Azoto nitroso	APAT IRSA-CNR 4020/ APAT IRSA-CNR 4050	0,03 mg/l
Azoto nitrico	APAT IRSA-CNR 4020	1,0 mg/l
Grassi olii animali/vegetali	APAT IRSA-CNR 5160 A1	10 mg/l
Idrocarburi Totali	APAT IRSA-CNR 5160 A2/B	10mg/l/ Ravenna per limiti <
Aldeidi	APAT IRSA-CNR 5010 A	0.10 mg/l
Solventi organici aromatici	EPA 8260B/ APAT IRSA-CNR 5140(CG-MS)	0.001 mg/l

Solventi clorurati	EPA 8260B/ APAT IRSA–CNR 5150(CG-MS)	0.005 mg/l
Tensioattivi anionici	Metodo interno/APAT IRSA–CNR 5170	0.10 mg/l
Tensioattivi non ionici	Metodo interno	0.10 mg/l
Alluminio	APAT IRSA–CNR 3010B ISO 17294-2 APAT IRSA–CNR 3050 A/B	0.50 mg/l
Arsenico	APAT IRSA–CNR 3010B ISO 17294-2 APAT IRSA–CNR 3080 A	0.010 mg/l
Bario	APAT IRSA–CNR 3010B ISO 17294-2 APAT IRSA–CNR 3010B APAT IRSA–CNR 3090 A/B	1.00 mg/l
Boro	APAT IRSA–CNR 3010B ISO 17294-2	1.00 mg/l
Cadmio	APAT IRSA–CNR 3010B ISO 17294-2 APAT IRSA–CNR 3120 A/B	0.001 mg/l
Cromo totale	APAT IRSA–CNR 3010B ISO 17294-2 APAT IRSA–CNR 3150 A/B	0.010 mg/l
Cromo esavalente	APAT IRSA–CNR 3150 B2	0.020 mg/l
Ferro	APAT IRSA–CNR 3010B ISO 17294-2 APAT IRSA–CNR 3160 A	1.00 mg/l
Manganese	APAT IRSA–CNR 3010B ISO 17294-2 APAT IRSA–CNR 3190 A/B	1.00 mg/l
Mercurio	APAT IRSA–CNR 3010B ISO 17294-2 APAT IRSA–CNR 3200 A1	0.0005 mg/l
Nichel	APAT IRSA–CNR 3010B ISO 17294-2 APAT IRSA–CNR 3220 A/B	0.010 mg/l
Piombo	APAT IRSA–CNR 3010B ISO 17294-2 APAT IRSA–CNR 3230 A/B	0.020 mg/l
Rame	APAT IRSA–CNR 3010B ISO 17294-2 APAT IRSA–CNR 3250 A/B	0.010 mg/l
Selenio	APAT IRSA–CNR 3010B ISO 17294-2 APAT IRSA–CNR 3260 APAT IRSA–CNR 3010B A	0.005 mg/l
Stagno	ISO 17294-2 APAT IRSA–CNR 3280 A/B	5.00 mg/l
Zinco	APAT IRSA–CNR 3010B ISO 17294-2 APAT IRSA–CNR 3320 A	0.020 mg/l

3. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, se esistono, i parametri di validazione, con particolare riferimento all'incertezza della misura, di cui si terrà conto nell'espressione del risultato ai fini della valutazione del rispetto dei limiti autorizzati. Qualora i parametri della validazione non sono indicati, l'incertezza della misura sarà calcolata matematicamente.

4. Gli esiti delle analisi devono essere firmati da tecnico abilitato, devono essere riportati in una relazione, redatta e sottoscritta da tecnico abilitato, che illustri le condizioni di misura e i risultati ottenuti e li confronti con i limiti autorizzati.
- d) Per i **monitoraggi fonometrici** devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
1. Le rilevazioni strumentali devono essere eseguite secondo le modalità stabilite dal D.P.C.M. 16/03/1998, da tecnico competente in acustica,
 2. Devono essere eseguiti in un giorno feriale, nelle condizioni di massimo esercizio dell'impianto e in entrambi i periodi di riferimento (diurno e notturno): sono fatte salve modifiche legate a cause di forza maggiore (pioggia insistente, neve, ecc..) da giustificare nel report annuale,
 3. Le campagne di monitoraggio dei livelli acustici sia esterno che interni ai confini di proprietà dello stabilimento del Gestore devono possibilmente essere svolte negli stessi giorni,
 4. Gli esiti delle analisi devono essere firmati da tecnico abilitato, devono essere riportati in una relazione, redatta e sottoscritta da tecnico abilitato, che illustri le condizioni di misura e i risultati ottenuti e li confronti con i limiti autorizzati.
- e) Per la **classificazione di rifiuti speciali non pericolosi muniti di codice a specchio** devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
1. Deve essere ricercata l'eventuale presenza di sostanze pericolose "codici H" (DIR 91/689/CEE).
 2. Gli esiti delle analisi devono essere firmati da tecnico abilitato, devono essere riportati in una relazione, redatta e sottoscritta da tecnico abilitato, che illustri le condizioni di misura e i risultati ottenuti.
- f) Per la **classificazione dei rifiuti derivati dal trattamento biologico D8** dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
1. Le modalità stabilite dal D.M. 27/09/2010 e s.m.i., se avviati a smaltimento in discarica.
 2. Le modalità stabilite dalla vigente normativa di caratterizzazione dei rifiuti, se non avviati a smaltimento in discarica.
 3. Gli esiti delle analisi devono essere firmati da tecnico abilitato, devono essere riportati in una relazione, redatta e sottoscritta da tecnico abilitato, che illustri le condizioni di misura e i risultati ottenuti.
- g) Per la **cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti trattati negli impianti di recupero** dello stabilimento (bioremediation (R5), trattamento (R5) di macerie da demolizione e trattamento (R5) di terre e rocce da scavo), dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
1. Le modalità di prelievo, conservazione dei campioni delle materie prime seconde prodotte dagli impianti di recupero dello stabilimento sono riportate nel protocollo concordato e sottoscritto tra il Gestore e ARPA.
 2. Le analisi devono essere eseguite con le modalità del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.

3. Gli esiti delle analisi devono essere firmati da tecnico abilitato, devono essere riportati in una relazione, redatta e sottoscritta da tecnico abilitato, che illustri le condizioni di misura e i risultati ottenuti.

h) Per il **monitoraggio delle immissioni** dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

1. I parametri da ricercare sono il Benzene, gli Idrocarburi, le Polveri totali e le Sostanze odorigene.
2. Le metodologie di campionamento e di analisi sono riportate nel protocollo trasmesso dalla Società Petroltecnica S.p.A. il 24/09/2014 (assunta al P.G. di questa Amministrazione con n. 66766 del 26/09/2014). Tali modalità e metodiche potranno essere rivisitate a seguito della revisione della rete laboratoristica di ARPA Emilia-Romagna.
3. Le condizioni atmosferiche e i punti di campionamento sono concordate tra il Gestore e ARPA.
4. Gli esiti delle analisi devono essere firmati da tecnico abilitato, devono essere riportati in una relazione, redatta e sottoscritta da tecnico abilitato, che illustri condizioni di misura e risultati ottenuti.

i) Per il **monitoraggio del suolo e delle acque sotterranee** dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

1. Per la verifica della qualità del suolo e delle acque sotterranee il Gestore dovrà seguire le specifiche tecniche che saranno concordate con Provincia e ARPA a seguito della presentazione del relativo piano di monitoraggio disposto al **Paragrafo C.3**.
2. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, se esistono, i parametri di validazione, con particolare riferimento all'incertezza della misura, di cui si terrà conto nell'espressione del risultato ai fini della valutazione del rispetto dei limiti autorizzati. Qualora i parametri della validazione non sono indicati, l'incertezza della misura sarà calcolata matematicamente.
3. Gli esiti delle analisi devono essere firmati da tecnico abilitato, devono essere riportati in una relazione, redatta e sottoscritta da tecnico abilitato, che illustri condizioni di misura e risultati ottenuti e li confronti con i limiti riportati nelle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

l) **di sostituire il sottoparagrafo II. Immissioni del Paragrafo D.3.2.8** dell'allegato tecnico dell'atto di AIA n. 2158 del 09/04/2014 con la seguente sottoparagrafo *II. Immissioni*:

II. IMMISSIONI

Il Gestore dovrà produrre prova documentale (risultati analitici), a disposizione degli Organi di controllo, dell'esecuzione del piano di **monitoraggio annuale immissioni** per la verifica delle immissioni generate in prossimità del perimetro industriale.

m) **di inserire alla fine del Paragrafo D.3.2.8** dell'allegato tecnico dell'atto di AIA n. 2158 del 09/04/2014 i seguenti punti V e VI:

V. MONITORAGGIO DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

- a) Il Gestore, dall'art. 29-sexies comma 6-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dovrà eseguire **un monitoraggio quinquennale delle acque sotterranee**, secondo le specifiche tecniche che saranno concordate con Provincia e ARPA a seguito della presentazione del relativo piano di monitoraggio disposto al **Punto 11 del Paragrafo C.3**. Di tale monitoraggio il Gestore dovrà tenere a disposizione dell'Organo di Controllo i rapporti di prova inerenti agli autocontrolli eseguiti.
- b) Il Gestore, dall'art. 29-sexies comma 6-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dovrà eseguire **un monitoraggio decennale del suolo**, secondo le specifiche tecniche che saranno concordate con Provincia e ARPA a seguito della presentazione del relativo piano di monitoraggio disposto al **Punto 11 del Paragrafo C.3**. Di tale monitoraggio il Gestore dovrà tenere a disposizione dell'Organo di Controllo i rapporti di prova inerenti agli autocontrolli eseguiti.

VI. INDICI DI PERFORMANCE AMBIENTALI

Il Gestore dovrà registrare annualmente gli indici di performance ambientali dell'installazione individuati con nota della Società Petroltecnica S.p.A. n. 493 del 24/09/2014, assunta al P.G. della Provincia di Ferrara con n. 66766 del 26/09/2014.

- n) **di inserire alla fine del Paragrafo D.3.3.8** dell'allegato tecnico dell'atto di AIA n. 2158 del 09/04/2014 i seguenti punti V e VI:

V. MONITORAGGIO DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

Verifica quinquennale/decennale per controllare che il Gestore abbia correttamente eseguito e raccolto i dati inerenti al monitoraggio del suolo e delle acque sotterranee.

VI. INDICI DI PERFORMANCE AMBIENTALI

Verifica annuale per controllare che il Gestore abbia registrato gli indici di performance ambientali.

- o) **di sostituire il Paragrafo E.2** dell'allegato tecnico dell'atto di AIA n. 2158 del 09/04/2014 con la seguente Paragrafo E.2:

E.2 INDICAZIONI

- a) Il Gestore deve comunicare, **con almeno 15 giorni di anticipo**, a Provincia, ARPA e Comune la data d'inizio dei lavori delle opere previste ai Punti 2, 4, 5, 6, 7, 14 e 16 del **Paragrafo C.2.2**.
- b) Il Gestore, conclusi i lavori di cui ai Punti 2, 4, 5, 6, 7, 14 e 16 del **Paragrafo C.2.2**, dovrà **trasmettere a Provincia, ARPA, AUSL e Comune**, una comunicazione per ogni lavoro concluso che attesti che tali opere sono state realizzate come indicato nella documentazione prodotta. In particolare ogni comunicazione dovrà avere anche all'attestazione, a firma del Direttore Lavori e del Legale Rappresentante della Società, della regolare esecuzione dei lavori svolti.
- c) Il Gestore, **almeno 15 giorni prima**, dovrà **trasmettere a Provincia, ARPA, AUSL e Comune**, una comunicazione di inizio attività per ogni attività di cui ai Punti riportati nel **Paragrafo C.2.2**.
- d) Il Gestore deve inviare a ARPA, **a partire dal 2015 e nei mesi di gennaio e luglio**, un report informatico (foglio elettronico) relativo ai **rifiuti trattati nel semestre precedente**.

- e) Il Gestore deve inviare a Provincia, ARPA e Comune, **non appena in possesso**, gli esiti delle campagne di rilevazioni fonometriche di cui **al Paragrafo D.3.2.6.**
- f) Nel caso in cui si verificassero **malfunzionamenti o eventi incidentali nell'installazione** di cui al **Paragrafo D.2.3**, la comunicazione di cui alla relativa lettera b) dovrà essere seguita da una dichiarazione di fine emergenza e, **entro 15 giorni**, da una relazione tecnica esaustiva contenente le cause delle anomalie intercorse e i provvedimenti intrapresi per la loro risoluzione.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso in copia digitale alla Società Petroltecnica S.p.A., all'Unione dei Comuni Valli e Delizie, all'ARPA - Sezione Provinciale di Ferrara, all'AUSL di Ferrara - Dipartimento di Sanità Pubblica e al Gestore del Servizio Idrico Integrato.

La Provincia, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/1990, il soggetto del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento del presente atto.

F.to digitalmente

Il Dirigente del Settore Ambiente e Agricoltura

Ing. Paola Magri